(Posizioni comuni definite dal Consiglio dell'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 26 febbraio 1996

definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente le esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia

(96/184/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

vista la risoluzione n. 1021, adottata il 22 novembre 1995 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno deciso il 5 luglio 1991 di imporre un embargo sugli armamenti e gli equipaggiamenti militari applicabile all'intera Iugoslavia,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

1. Al fine di dare pace e stabilità alle popolazioni della regione dell'ex Iugoslavia, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire la sicurezza delle truppe internazionali e del personale civile dispiegati in Bosnia Erzegovina e in Croazia durante l'applicazione dell'accordo di pace, l'Unione europea ritiene che da parte dei paesi esportatori sia necessaria un'autolimitazione anche dopo che l'embargo delle Nazioni Unite sull'esportazione di armi agli Stati dell'ex Iugoslavia sarà levato a norma della risoluzione n. 1021 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Il Consiglio dell'Unione europea decide pertanto che:

   i) durante il periodo dello schieramento dell'IFOR e dell'UNTAES, nonché di altre operazioni compresa l'IPTF, sia mantenuto l'embargo dell'Unione europea su armi, munizioni ed equipaggiamenti militari [1] nei confronti della Bosnia Erzegovina, della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia.

   I trasferimenti di equipaggiamenti richiesti per le attività di sminamento non rientrano nel campo d'applicazione di questo embargo. Gli Stati membri informeranno il Consiglio di detti trasferimenti;

   ii) in base alle disposizioni della risoluzione n. 1021 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [2], le domande di licenze di esportazione verso la Slovenia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) siano esaminate caso per caso.

   La presente disposizione è adottata con l'intendimento che gli Stati membri diano prova di autolimitazione nella loro politica di esportazione di armamenti verso la Slovenia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) ispirandosi ai criteri comuni in materia di esportazioni di armi contenuti nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 28-29 giugno 1991 e del Consiglio europeo di Lisbona del 26-27 giugno 1992. Essi inoltre terranno conto degli obiettivi della politica dell'Unione europea in quella regione, miranti essenzialmente alla sua pacificazione e stabilizzazione, comprese le esigenze di controllo e di riduzione al minimo degli armamenti, nonché di misure volte a ripristinare la fiducia;

[1] Il suddetto embargo riguarda armi destinate ad uccidere e relative munizioni, piattaforme per armi, piattaforme non destinate ad armi e equipaggiamento ausiliare che figurano nell'elenco dell'embargo della Comunità europea dell'8-9 luglio 1991. L'embargo riguarda inoltre i pezzi di ricambio, le riparazioni, il trasferimento di tecnologie militari e i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore dell'embargo.

[2] Il primo paragrafo della risoluzione n. 1021 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dispone che la fornitura di armi pesanti (quali definite nell'accordo di pace), delle relative munizioni, di mine, di aeromobili ed elicotteri militari continua ad essere vietata a tutte le ex Repubbliche iugoslave durante il secondo periodo di novanta giorni successivo alla presentazione della relazione del Segretario generale sulla firma ufficiale dell'accordo di pace e fino a quando l'accordo in materia di controllo sugli armamenti di cui all'allegato 1b sia divenuto efficace. Dopo la trasmissione, da parte del Segretariato generale, di una relazione sull'attuazione dell'allegato 1b (accordo sulla stabilizzazione regionale) come convenuta dalle parti, tutte le disposizioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi decadono a meno che il Consiglio di sicurezza decida altrimenti.

iii) l'Unione europea si adoperi al fine di incoraggiare altri paesi ad adottare un'analoga politica di autolimitazione.

3. La presente posizione comune sarà riesaminata prima del termine dello schieramento dell'IFOR e dell'UNTAES.

4. La presente posizione comune entra in vigore il 13 marzo 1996.

5. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI